



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.O. 51
del 21/10/2022

DIREZIONE GENERALE

Dirigente: VECCHI Luca

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART.5 DEL DPR N. 74 DEL 2013 NEL TESTO VIGENTE PER LA RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. POSTICIPO ACCENSIONE IMPIANTI AL 2 NOVEMBRE 2022.

PREMESSO CHE

- il Ministero della Transizione Ecologica con il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022 ha previsto, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento;
- il Decreto Ministeriale n. 383 del 06/10/2022, riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 01 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

PRESO ATTO CHE

- il Comune di Reggio Emilia è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013;
- l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013, attribuisce ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

CONSIDERATO CHE

- il suddetto contesto normativo evidenzia la finalità del conseguimento della massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda anche attraverso la limitazione del periodo di esercizio degli impianti termici;
- le temperature registrate a Reggio Emilia dalle stazioni meteorologiche sono sensibilmente al di sopra della media stagionale;
- dalle previsioni meteorologiche, queste temperature oltre la media stagionale continueranno anche nei prossimi giorni;

RITENUTO PERTANTO CHE

- le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 12 dell'Allegato 1 del Regolamento Regionale 3 aprile 2017 N. 1;

ORDINA

La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione a uso riscaldamento, **posticipandone l'accensione al 02 novembre 2022**

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;

c) agli edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;

d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

IL SINDACO
Luca Vecchi